

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 28 novembre 2005, n.17****Disposizioni in materia di entrate tributarie.**

Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 28 novembre 2005

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e societa' finanziarie ed imprese di assicurazione

1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 e' fissata al 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni.

Art. 2.**Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito**

1. A decorrere dal **periodo di imposta 2006** l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'Art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, e' determinata nelle seguenti **percentuali per scaglioni di reddito imponibile**:

- a) fino a 13.000 euro 0,90 per cento;**
- b) oltre Euro 13.000 e fino a Euro 20.000 1,25 per cento,**
- c) oltre Euro 20.000 1,40 per cento.**

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 novembre 2005

BURLANDO